

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 05/11/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37513-fiscalit-nell-economia-digitale>

Autore: Cantatore Claudio

Fiscalità nell'economia digitale

FISCALITA' NELL'ECONOMIA DIGITALE

Sommario: Premessa; 1. Le caratteristiche dell'economia digitale e i problemi di tassazione degli intangibles; 2. Le analisi dell'OCSE e della Commissione UE ; 3. La proposta OCSE di applicazione di una ritenuta ; 4. Le iniziative di alcuni Stati ; 5. La " BIT TAX" ; 6. L'Italia nell'Economia digitale

Premessa

Il settore dell'economia digitale , dominato dalle grandi multinazionali del settore, è in grado di produrre redditi molto elevati , ma tali redditi difficilmente possono essere assoggettati a tassazione nel Paese della fonte o sono , comunque, assoggettati in misura molto ridotta.

Stati Uniti , Francia, Germania, Regno Unito , Spagna e gran parte dei governi si stanno muovendo nella nostra stessa direzione : chi produce utili in un Paese è giusto che versi le tasse in quello stesso Paese.

La nuova economia digitale opera con modalità diverse dal capitalismo di mercato , perché la rete consente di porre in contatto un numero infinito di soggetti in tempi strettissimi e in modo continuo. Le stesse manifestazioni di ricchezza si atteggiavano in modo nuovo e diverso soprattutto diventano meno facilmente riconducibili ad una dimensione spaziale definita. A differenza del passato, la ricchezza riconducibile all'economia digitale si delinea come intangibile e meno controllabile, consistendo in larga parte in flussi informativi che si collegano quelli finanziari. Se la società industriale presentava un forte radicamento territoriale , necessitando di strutture fisiche ospitanti la produzione (opifici) e impiegando lavoratori dipendenti anch'essi presenti sul territorio con le proprie famiglie e le proprie abitazioni, la società dell'informazione è invece per sua natura insofferente ai limiti spaziali , non adoperando strutture materiali e fisiche ma reti e connessioni ad esse. ¹

1. Le caratteristiche dell'economia digitale e i problemi di tassazione degli intangibles

L'economia digitale può essere analizzata sotto diversi profili, dal punto di vista fiscale. Uno di questi è quello del reddito delle *digital enterprises* che operano in tutto il mondo, le quali intervengono ponendo in essere, come soggetti non residenti, un'attività che non integra i requisiti della stabile organizzazione e trasferiscono i guadagni in paradisi fiscali, fatta salva l'ipotesi dell'imposta sulla pubblicità, la quale rimane sul territorio.²

Normalmente tali società passano attraverso Paesi come l'Irlanda, o l'Olanda, per arrivare a Bermuda, dove c'è una tassazione molto ridotta, addirittura quasi pari a zero. Il sistema, ormai noto, che viene utilizzato, è il « double Irish with a Dutch sandwich », un sistema che gioca sulla regola della doppia esenzione che esiste nei rapporti tra Stati. La maggior parte di queste società sono residenti negli Stati Uniti dove, negli anni passati, avevano fatto un accordo con il Governo per tassare il loro reddito al 2-3 per cento; ciò che si è poi verificato è che hanno spostato il reddito a Bermuda e quindi gli Stati Uniti ancora aspettano che arrivi il reddito « di risulta ».

¹ Antonio Uricchio , Economia Digitale e Fisco , La sfida Italiana , Francesco Boccia 2014

² Audizione del Prof. Franco Gallo , 24 febbraio 2015 , Camera dei Deputati

Vi sono due vie per tassare l'economia digitale. La via più diretta è quella di tassare il reddito o, comunque, il patrimonio di queste società attraverso forme che si collocano tra l'imposizione sul reddito e l'imposizione para-patrimoniale. L'altra via è non tassare affatto le società ma il bene pubblico internet, cioè tassare l'utilizzo della rete internet. In questo caso si tratta di un'ipotesi completamente diversa, che non attiene al reddito prodotto dalle imprese, ma soltanto alla capacità contributiva dimostrata dal soggetto che utilizza internet, la comunicazione e l'informazione

Qual è il punto cruciale che consente alle imprese multinazionali di sottrarsi al pagamento dell'imposta? Si tratta del fatto che la loro attività è riconducibile a beni immateriali, gli intangibles, i quali sono, per loro natura, mobili; tutta l'economia delle imprese multinazionali si fonda su tale categoria di beni.

L'uso massivo dei dati concernenti i consumatori, l'effetto network che deriva dall'interazione delle sinergie fra gli utenti, la tendenza a creare monopoli e oligopoli derivanti dalla combinazione dell'effetto network, sono le caratteristiche di cui approfittano le imprese multinazionali per sottrarsi al pagamento dell'imposta.

L'elevatissimo grado di dematerializzazione dell'industria digitale consente di evitare di avere una taxable presence nel territorio presso il cui mercato, invece, sono attive. Quindi, esse riducono e suddividono le funzioni, gli asset e i rischi nel territorio di più Stati, perché non hanno a che fare con un prodotto concreto, fisico, materiale, ma con un prodotto dematerializzato, cioè intangibile.

Pertanto, la presenza di questi beni immateriali, i quali sono beni fortemente remunerativi, favorisce il trasferimento infragrupo di questi beni al solo scopo di minimizzare il carico fiscale. Anche se si potesse configurare una taxable presence alla « fonte », queste imprese potrebbero pur sempre disporre di tecniche di erosione della base imponibile che consistono nella massimizzazione delle deduzioni per i pagamenti effettuati nei confronti dell'head office (la capogruppo) e di altre imprese del gruppo non residenti sotto forma di interessi, royalties, service fees. Le imprese sfruttano l'interposizione soprattutto di cosiddette « shell companies » – società quasi inesistenti dal punto di vista pratico, localizzate in diversi Paesi – per godere dei regimi convenzionali privilegiati.³

2. Le analisi dell'OCSE e della Commissione UE

L'OCSE ha da tempo ben presenti queste difficoltà e, al fine di contenere i fenomeni negativi di *tax planning*, ha avanzato varie proposte. Quella più qualificante concerne la stabile organizzazione ed è diretta a creare un nuovo criterio di collegamento basato su una « presenza digitale significativa » dell'impresa nell'economia del territorio di uno Stato diverso da quello di residenza.

In altre parole, non si guarda più al reddito prodotto prendendo come riferimento la presenza di una stabile organizzazione, ma si ripartisce il profitto in funzione di tutti i fattori che concorrono a formare il reddito e la ricchezza: i salari, le vendite, la destinazione degli *assets*, ciò si chiama *apportionment*.⁴

L'OCSE ha avuto l'idea di non ragionare più in termini di risultato che va imputato a una stabile organizzazione, ma di scomporre le componenti del reddito, che vengono distribuite in funzione degli elementi che ho richiamato (*assets*, salari e così via).

³ Giorgio Barba Navaretti, « Amazon e il fisco globale da armonizzare », *Il Sole 24 Ore*, 5 luglio 2014

⁴ Ocse, « Addressing base erosion and profit shifting », 12 febbraio 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en.

Se si riuscisse a portare avanti questa idea, si potrebbe verificare l'effetto positivo di sostituire, in un sol colpo, sia il criterio della tassazione nello Stato di residenza sia il criterio della tassazione nello Stato d'origine, perché si opererebbe una ripartizione che funzionerebbe in un soggetto o nell'altro.

Questa è un'idea che ormai l'OCSE porta avanti da molti anni. L'Unione europea l'ha fatta propria, in un primo momento, quando ha tentato di costruire una base imponibile comune dell'imposta societaria a livello comunitario, la *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB), che è il consolidamento delle basi imponibili. Tuttavia, a livello comunitario, ci si è arrestati e non si è andati avanti a causa della reazione di Paesi come l'Olanda, l'Irlanda e così via. Rimane, quindi, questa proposta a livello OCSE, la quale potrebbe essere una delle soluzioni per cominciare a ripartire, all'interno dei diversi Paesi, queste entità, secondo la composizione del reddito. La Commissione europea ha operato bene: ha recepito le proposte dell'OCSE e ha emesso alcune raccomandazioni la più importante delle quali è, forse, quella relativa alla cosiddetta « pianificazione fiscale aggressiva ». La Commissione ha suggerito l'adozione di una clausola antiabuso comune a tutti gli Stati membri.⁵

La Commissione chiede agli Stati membri di inserire nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione la regola del divieto della cosiddetta « doppia esenzione », su cui giocano le società multinazionali per avere questi vantaggi. Certo, se l'abolizione della doppia esenzione fosse adottata, saremmo in grado di mettere in crisi i sistemi di pianificazione aggressiva di cui vi ho parlato finora.

Tutto ciò, tuttavia, non è avvenuto perché l'Unione europea garantisce agli Stati l'autonomia delle loro politiche fiscali e, quindi, i tentativi fatti dalla Commissione sono falliti. L'unica via percorribile potrebbe essere costituita dall'adozione di convenzioni bilaterali, ma non mi sembra si stia andando in questa direzione.

Tutti questi atti dell'OCSE, della Commissione europea, sono atti di buona volontà, ma sono poco utili nella realtà a porre rimedio agli inconvenienti di cui stiamo trattando, perché operano sempre costruendo le alternative in modo tradizionale, con riferimento, ad esempio, alle convenzioni sulla doppia imposizione, alla scomposizione del reddito. Si guarda sempre alle stabili organizzazioni virtuali o, comunque, a espressioni di capacità contributiva significative, sempre misurate con il metro tradizionale.

3. La proposta OCSE di applicazione di una ritenuta

Tutti i Paesi si sono adoperati su questi temi, compresa l'Italia con l'emendamento presentato dall'onorevole Boccia, ad esempio. L'OCSE ha presentato la proposta, che sembrava all'inizio molto interessante, di applicare una ritenuta a titolo di imposta sui pagamenti effettuati da soggetti residenti in un determinato Stato a titolo di corrispettivo dei beni digitali o dei servizi prestati dall'economia digitale. Questa proposta presuppone che il *provider* non residente realizzi un certo volume d'affari con la propria attività, in un determinato Stato, senza avere in tale Stato una stabile organizzazione. Come si è pensato di affrontare tale situazione? Applicando una ritenuta sul prezzo che il residente paga al non residente che presta il servizio.

Voi direte che si tratta di una soluzione piuttosto semplice e, infatti, l'OCSE all'inizio era ottimista: posto che i pagamenti internazionali per transazioni via internet si fanno tramite carte di credito e altri mezzi di

⁵ Ocse, "Action plan on base erosion and profit shifting", 19 luglio 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en.

pagamento elettronico, secondo l'OCSE si sarebbero potute incaricare le banche e gli istituti finanziari di effettuare tale ritenuta, dato che questi soggetti controllano i movimenti di pagamento.

Tuttavia, ci si è resi conto, in primo luogo, che le banche hanno difficoltà ad accettare questa soluzione. Già ora svolgono la funzione costosa di intermediari per le operazioni sui redditi di capitale e i redditi diversi realizzate in Italia. In secondo luogo, non si tiene conto che non tutti i soggetti pagano con carte di credito, non tutti i soggetti utilizzano strumenti di pagamento elettronico che passano attraverso le banche. La maggior parte dei soggetti, infatti, non sono *professional users*, sono *users* e basta, quindi come possono i consumatori finali operare una ritenuta? Dovremmo imporre tale obbligo al cittadino qualunque; mi pare che questa idea sia stata ormai superata perché irrealizzabile.⁶

4. Le iniziative di alcuni Stati

Gli altri Stati si sono guardati intorno. La Spagna ha provato a fare una sorta di prelievo, ma che in realtà non è un vero prelievo tributario, a favore degli editori.

Google ha reagito chiudendo *Google news* e a quel punto non si è più proseguito su questa strada. Gli ungheresi ci hanno provato, non tassando le società multinazionali bensì l'uso di internet, dando alle multinazionali il diritto di rivalsa sul consumatore finale.

In questo caso, c'è stata la reazione dei cittadini ungheresi, i quali sono scesi nelle piazze per lamentare che, invece di tassare le multinazionali, si tassavano i loro cittadini. Del resto, quello ungherese è un sistema particolare, perché non si fonda sul criterio di progressività delle imposte e prevede quindi molte imposte che sono basate sul mero criterio della proporzionalità e sono molto ridotte, con aliquote al 12-15 per cento. È un sistema poco improntato al rispetto del principio costituzionale italiano della progressività delle imposte e costituisce, quindi, un caso che non si può utilizzare come parametro.

L'esempio forse più interessante è quello del Regno Unito. Il cancelliere dello Scacchiere

Osborne ha convocato i rappresentanti delle multinazionali, ha detto loro che risulta che essi operano in Gran Bretagna svolgendo un'attività che produce redditi tassati poi nello Stato di Bermuda, e che la Gran Bretagna intende regolare tale situazione. Dunque hanno avviato con loro una forma, per così dire, di mediazione e di transazione.

A fronte di ciò, le OTT non hanno dato la propria disponibilità a trattare. Quindi il Governo britannico ha adottato una norma, che è entrata in vigore il primo aprile del 2014, ma che viene chiamata « *diverted profits tax* ». È molto interessante, perché si tratta di un'imposta che ha l'obiettivo di associarsi all'imposta societaria – ma non è un'imposta societaria – la quale colpisce i profitti *diverted*, cioè dirottati dalla Gran Bretagna nei Paesi a più bassa tassazione.

Le ipotesi considerate dalla legge inglese sono due. La prima è quella in cui una società non residente effettui vendite o, comunque, operazioni rilevanti nel Regno Unito, senza la creazione di una stabile organizzazione. La legge britannica rimette all'amministrazione finanziaria, che, in verità, in quel Paese è molto efficiente, il potere di verificare se abbiano avuto luogo nel Regno Unito attività economiche (cito testualmente la legge inglese) connesse con la fornitura di beni e servizi a clienti residenti e strutturate in modo tale da non dar luogo a una stabile organizzazione.

⁶ Ocse, "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy", 16 settembre 2014, http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy_9789264218789-en.

Quindi, se una multinazionale del settore digitale opera in questo modo, ossia non creando una stabile organizzazione ma avendo comunque una rete da cui ottiene ricavi, scatta il criterio previsto dalla legge inglese: in tutti i casi di operazioni che comportano l'esercizio di queste attività significative si applica, cioè, una norma a carattere antielusivo. In altre parole, alle società non residenti che realizzano forniture di beni e servizi a favore di utilizzatori residenti nel Regno Unito, nell'ipotesi in cui sia ragionevole assumere che l'attività economica svolta è diretta a evitare l'applicazione delle norme sui redditi prodotti mediante stabile organizzazione, si applica un'aliquota, che in Inghilterra è fissata al 25 per cento.

È un caso classico che tutti conosciamo, di utilizzo dell'istituto dell'abuso del diritto. In Italia ci ragioniamo da tanti anni. La delega fiscale affronta anche questo tema.

Gli inglesi non hanno, come noi, una norma generale anti-abuso che ha la sua fonte in una norma costituzionale, come la Corte di cassazione italiana ha sancito.

Hanno costruito una specifica norma antielusiva molto dettagliata, che consente all'amministrazione di fare indagini sulle attività societarie. Se l'amministrazione finanziaria ritiene che venga svolta un'attività nel territorio della Gran Bretagna, svolge un'indagine al riguardo e determina i valori corrispondenti ai profitti che ritiene siano stornati verso l'estero.

La Francia ha fatto un ragionamento abbastanza interessante. Si è completamente disinteressata del concetto di stabile organizzazione e non ha considerato l'attività delle multinazionali come un'attività che opera attraverso una stabile organizzazione occulta. Ha piuttosto guardato alla disciplina prevista per i tributi ambientali. Ha considerato che, in fondo, chi, come le *digital enterprises*, agisce così pesantemente raccogliendo dati, svolge un'attività che – come dicono i francesi nel loro rapporto ufficiale – è predatoria, è di raccolta gratuita, è callida. In altre parole, i soggetti si impossessano di dati senza averne l'autorizzazione, li raccolgono, li organizzano e da essi producono reddito.⁷

Tutto questo, secondo loro, inquina la rete e il sistema nel suo complesso e, al fine di impedire questo fenomeno, hanno pensato a un'imposta di tipo para-patrimoniale, che colpisce queste attività prima che diventino reddito. È un'idea interessante ma vi è qualche dubbio che sia vero che l'attività di *Google* sia un'attività capziosa, scorretta, addirittura predatoria e del tutto gratuita. Certo, l'attività di raccolta è svolta con i mezzi che conoscete; tuttavia, arrivare a punire chi svolge questa attività con un'imposta mi sembra una soluzione esagerata. Quindi la proposta francese non avrebbe particolare riscontro di applicabilità.⁸

5. La "BIT TAX"

Arthur Cordell ha « inventato » la « *bit tax* », apprezzata anche dall'OCSE che l'ha fatta propria. Questa tassa presenta tuttavia un inconveniente, che ne costituisce peraltro anche il vantaggio: è un'imposta planetaria. Va, cioè, applicata da tutti gli Stati a livello planetario, insomma necessita di un accordo mondiale che consentirebbe di colpire ciascun *bit* con una tassa di 0,00001 centesimi di dollaro. Non costerebbe molto; un fruitore medio non dovrebbe essere eccessivamente colpito da questo tipo di imposta. Servirebbe tuttavia un accordo tra tutte le giurisdizioni e, in questo momento storico, non mi pare sia un obiettivo semplice da raggiungere. Tuttavia, la *bit tax* è un'imposta molto

⁷ Pierre Collin e Nicolas Colin, "Mission d'expertise sur la fiscalité de l'économie numérique", gennaio 2013, www.economie.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf. Collin è consigliere di stato; Colin un imprenditore del digitale con un passato nell'amministrazione fiscale.

⁸ Per Maggiori approfondimenti, Audizione del Prof. Franco Gallo, 24 febbraio 2015, Camera dei Deputati

interessante, perché diretta a tassare i dati trasmessi via internet usando come mediatori i *common carriers*, le telecomunicazioni. È un'imposta sulle telecomunicazioni, che potrebbe colpire anche la televisione, la radio, le reti satellitari e i sistemi via cavo. Non sarebbe difficile da applicare ma prevede un accordo tra gli Stati. Sarebbe interessante perché il relativo gettito, rilevante a livello mondiale, potrebbe essere destinato a fondi sociali: pensate ai Paesi dell'ONU, i quali hanno l'obiettivo di aiutare l'Africa o Paesi sottosviluppati.

Gli economisti guardano con interesse a questa imposta, ma sembra si tratti di qualcosa ancora di là da venire.

La proposta in realtà era stata già avanzata oltre oceano parecchio tempo fa, negli anni '90, e negli USA. In Italia pare l'idea è stata ripresa dalla Commissione che si occupa del testo della delega fiscale, con l'intenzione di ampliare la platea degli utenti, cambiando il presupposto soggettivo (le imprese invece che le grandi multinazionali del web ed i privati) ed introducendo l'imposta sulla quantità dei dati digitali scambiati in rete invece che sulle transazioni in moneta virtuale o reale. Effettivamente, sotto il profilo della scienza delle finanze, la motivazione non fa una piega: infatti la bit tax è un'imposta che sarà facile da calcolare e da riscuotere perché si tasserebbero le quantità di dati scambiate come comunicate dagli operatori del traffico digitale e, dunque, con una specie di contatore elettronico sempre aggiornato e verificabile in qualsiasi momento.

Il concetto è quello di cominciare a tassare la ricchezza prodotta ogni anno dalla rete internet, in modo da non far sfuggire alle sempre affamate casse erariali il beneficio economico derivante dalla economia digitale: economia che permette agli utenti di realizzare transazioni finanziarie e commerciali e di scambiare prodotti e servizi, sinora esclusi da tassazione sullo spostamento dei flussi di reddito che ne derivano.

L'Italia, secondo i dati Eurostat, è in fondo alla classifica dei Paesi europei per l'accesso alla rete: infatti il 34% della popolazione non usa internet e solo il 21% degli utenti usa il digitale per accedere ai servizi pubblici (con buona pace dei progetti del governo per portare la PA nelle case di tutti). Invece il nostro Paese è in testa alle classifiche europee per il numero di imprese operative (3,9 milioni circa, contro i 2,5 della Francia ed i 2,1 della Germania). Emerge così chiaramente per quale motivo si sta pensando di tassare ancora una volta le imprese italiane, il 95% delle quali è rappresentato da micro-imprese, che, ancora una volta, pagheranno lo scotto maggiore della introduzione della nuova tassazione.⁹

6. L'Italia nell'Economia digitale

Come noto, l'Italia ha affrontato il tema a suo modo, con una vicenda legislativa complessa quanto approssimativa. La legge di stabilità per il 2014 ha visto l'introduzione, a conclusione di un acceso dibattito, di un gruppo di misure, collettivamente note con la denominazione di *web tax*. La più visibile vietava ai soggetti passivi (imprese e professionisti) di acquistare servizi pubblicitari online da aziende che non fossero munite di partita Iva italiana (art. 1, co. 33); questa previsione, come rilevato immediatamente dalla maggior parte degli osservatori italiani internazionali, presentava insormontabili difficoltà giuridiche (il contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi, ma anche con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica) e tecniche (presupponendo una distinzione impraticabile tra contenuti accessibili dall'Italia e contenuti non accessibili dall'Italia). Dapprima

⁹ Mauro Finiguerra, La legge è uguale per tutti, Informazione e consulenza legale, 2014

sospesa fino al primo luglio con una disposizione inclusa nel decreto c.d. “salva Roma bis”, e poi rivivificata dalla decadenza di quello, questa componente della *web tax* è stata infine definitivamente accantonata dal governo Renzi, che ne ha disposto l’abrogazione con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (“salva Roma ter”, art. 2).

Sopravvivono le altre due misure. La prima (art. 1, co. 178) impone, per l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi accessori, “l’utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario”: una complicazione ridondante – si tratta già oggi di operazioni regolate in modo del tutto trasparente – e spiegabile unicamente come presidio dell’abrogato obbligo di partita Iva italiana.

La seconda (art. 1, co. 178) viene indicata dalla stampa con un riferimento impreciso al c.d. *ruling* internazionale, strumento che il nostro ordinamento tributario conosce da 10 anni e che la norma in esame si limita a richiamare in chiusura, facendo salva la sua applicazione. La regola investe le operazioni poste in essere con società non residenti collegate, operazioni che – ai sensi dell’art. 110, co. 7 del Tuir – sono valutate in base al valore normale dei beni e servizi prestati o ricevuti (sempre, quando ne derivi un aumento del reddito; se previsto delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione esistenti con i paesi interessati, quando ne derivi una diminuzione del reddito). Ai fini di questa valutazione, è possibile ricorrere a metodi reddituali che valorizzano indicatori di profitto: il comma 177 impone che, per le società attive nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ausiliari, si utilizzino “indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività».

È una disposizione di difficile lettura, perché, richiedendo che siano diversi, non chiarisce quali siano gli indicatori da utilizzare nel primo e nel secondo caso; per dare un giudizio compiuto, occorrerà attendere l’applicazione dell’amministrazione finanziaria e la giurisprudenza tributaria. Ciò che si può dire sin d’ora è che la quantificazione degli effetti stimati dalla relazione tecnica del provvedimento appare molto ottimistica, ipotizzando un recupero integrale della presunta elusione e non distinguendo, nel calcolo, il fatturato degli operatori residenti e già soggetti all’imposta da quello degli operatori non residenti.

Ma la *web tax* non è stato l’unico tentativo recente d’introdurre specifici sistemi di tassazione dell’economia digitale. L’art. 9, lett. i) della delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) – di cui si attendo i decreti legislativi – richiede “l’introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale”. L’ipotesi di una tassazione *ad hoc*, quindi, non è stata affatto accantonata.¹⁰

Dott. Claudio Cantatore

¹⁰ La tassazione dell’economia digitale, Una soluzione in cerca di un problema, Di Massimo Trovato, Istituto Bruno Leoni, idee per il libero mercato.